Negli sforzi intrapresi per garantire questa presenza europea nei paesi terzi, ogni Stato membro sarà libero di decidere la sua partecipazione o meno a manifestazioni particolari, ed i film di paesi europei potranno naturalmente continuare a partecipare ai festival internazionali indipendentemente da una partecipazione congiunta europea allo stesso festival.

Altri paesi europei potrebbero essere invitati a partecipare a questa iniziativa.

I ministri convengono:

1. di stimolare le organizzazioni pubbliche e private degli Stati membri affinché organizzino festival a carattere culturale e commerciale di film e programmi televisivi europei nei paesi terzi, garantendo, per quanto possibile, la partecipazione della propria produzione e facilitando la presenza di film degli Stati membri la cui industria sia meno sviluppata;
2. di invitare le istituzioni nazionali che abbiano progetti di promozione della propria produzione nazionale nei paesi terzi ad aprirli alla partecipazione di altri Stati membri;
3. di suscitare la creazione di sezioni consacrate ai film europei nel quadro di festival internazionali di film nei paesi terzi. La presidenza dopo aver consultato i suoi partners, in caso di loro reazione favorevole, interverrebbe, direttamente o attraverso la propria rappresentanza in loco nel paese terzo interessato, presso il comitato organizzatore del festival internazionale per costituire tale sezione. Le produzioni audiovisive degli Stati membri sarebbero selezionate in anticipo, in base alle indicazioni delle associazioni professionali delle loro industrie audiovisive.

RISOLUZIONE

dei ministri responsabili degli affari culturali, riuniti in sede di Consiglio

del 13 giugno 1985

relativa ad un concorso europeo di scultura

(85/C 153/04)

I MINISTRI RESPONSABILI DEGLI AFFARI CULTURALI,
RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

nell'ottica del paragrafo 3.3, della dichiarazione solenne sull'Unione europea, firmata a Stoccarda il 19 giugno 1983,

nello spirito delle conclusioni della sessione del Consiglio europeo di Fontainebleau del 25 e 26 giugno 1984 sull'Europa dei cittadini,

per incoraggiare i giovani scultori europei ed intensificare gli scambi di opere di scultura in tutta la Comunità europea,

si dichiarano favorevoli al principio di un concorso europeo di scultura aperto ai giovani scultori. Le modalità tecniche e finanziarie del primo concorso dovrebbero essere messe a punto quanto prima da un gruppo di esperti sulla base dello schema allegato.

ALLEGATO

Schema elaborato dal Gruppo degli Addetti delle Rappresentanze Permanenti (affari culturali) per un concorso europeo di scultura

1. Il concorso europeo di scultura aperto ai giovani scultori si svolgerà, in linea di massima, ogni due anni. Ogni volta è richiesta come condizione preliminare, una partecipazione al concorso di almeno sette Stati membri. I ministri fissano la data del bando di concorso e la data limite per la fase nazionale del concorso (vedi paragrafo 2). Essi si assicurano che uno Stato membro si presenti volontario per organizzare la fase europea del concorso successiva alla fase nazionale.

2. Nel corso della fase nazionale ogni Stato membro partecipante organizza un concorso nazionale preliminare per designare fino a tre opere ovvero le commissiona direttamente senza concorso. Le opere potrebbero essere presentate sotto forma di prototipi, bozzetti, modelli o fotografie piuttosto che in vero. Queste opere (nella forma sopraindicata), saranno trasmesse entro la data limite fissata dai ministri allo Stato membro organizzatore. Le spese della fase nazionale e della trasmissione delle opere nella forma sopraindicata allo Stato membro organizzatore sono a carico dello Stato membro interessato.

3. Tra le opere presentate, lo Stato membro organizzatore provvederà alla selezione di un vincitore per Stato membro partecipante. Per effettuare tale sezione esso convocherà una commissione giudicatrice internazionale composta di persone qualificate.

4. Le opere premiate beneficeranno di un'ampia pubblicità fatta dagli Stati partecipanti. Gli Stati membri, i musei, le organizzazioni commerciali o i privati potranno acquistarle.